



CITTA' DI GALATINA
 Provincia di Lecce
 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA
 Sportello Unico Attività Produttive
 Corso Principe di Piemonte, 32 - 73013 GALATINA
 - C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it -



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

NR. 2/2019

(Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

➤ in data 23 luglio 2014, questo Servizio, rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Società "Calcestruzzi S.p.A." - Partita IVA 01038320162 - con sede legale in Bergamo alla via Camozzi n. 124, nella persona del procuratore speciale sig. ROTA Evaristo - c.f. RTO VST 67H14 D122T - per l'impianto di produzione calcestruzzo sito in Galatina alla contrada "Bruciate", quale titolo abilitativo finale per:

- lo scarico delle acque meteoriche, ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 15, comma 3 del R. R. 26/2013;
 - le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
 - l'iscrizione nel Registro provinciale utilizzatori di rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06,
- nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizione e prescrizioni contenute nell'atto determinativo n. 327 del 09.7.2014 rilasciato dalla Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria (Protocollo Generale n. 1454 del 10.7.2014 - C.R. 622) di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;**

➤ il Sig. Alfino Mario - c.f. LFN MRA 64A22 L049J - in qualità di professionista incaricato - in data 18.3.2019, ha trasmesso, in nome e per conto della Società "Colabeton S.p.A." - Partita IVA 00482420544 - con sede legale in Gubbio alla via della Vittorina n. 60, nella persona del suo Procuratore ad negotia Sig. Listrani Gian Filippo - c.f. LST GFL 61B19A462U - la pratica (Prot. Rep_Prov_Le/Le-Supro 21087/20-03-2019), acquisita al protocollo del Comune al numero (ricevuta) 12334 del 20.3.2019, quale richiesta della voltura della predetta A.U.A., a seguito dell'atto notarile sottoscritto, in data 27.2.2019, presso lo studio del dott. Filippo Calarco, Notaio in Bergamo (n. 61.664 di Repertorio ed n. 21.461 di Raccolta), regolarmente registrato all'Ufficio del

Registro di Bergamo 1 al n. 9927 Serie 1T in data 12.3.2019, relativo all'affitto di ramo d'azienda tra la concedente Società Calcestruzzi S.p.A. e l'affittuaria Società Colabeton S.p.A.;

➤ nella suddetta domanda, inoltre, veniva esplicitamente chiesto di non includere, nel provvedimento conclusivo di A.U.A., il titolo abilitativo riguardante *l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi* non essendo la società affittuaria iscritta nel relativo Registro Provinciale;

➤ questo Servizio, con nota (Prot. Rep_Prov_Le/Le-Supro 21526) del 21.3.2019, trasmetteva la predetta domanda, corredata da tutta la documentazione allegata, alla Provincia di Lecce - Servizio Ambiente - quale Autorità competente;

Vista la nota della Provincia di Lecce (Prot. Rep_Prov_Le/Le-Supro 38783/22-05-2019) con la quale veniva trasmesso l'atto determinativo (Protocollo Generale n. 796 del 21.5.2019 - C.R. 723) di adozione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, della voltura della Determinazione Dirigenziale n. 1454 del 10.7.2014 a favore della ditta Colabeton S.p.a. - P. IVA 00482420544 - con sede in Gubbio (Pg), nella persona del rappresentante sig. Gian Filippo Listrani, in atti meglio generalizzato, *nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizioni, prescrizioni e modifiche nello stesso riportate;*

Considerato che nei confronti del Sig. Listrani Gian Filippo (Procuratore ad negotia) non sono pendenti procedimenti di prevenzione (ai sensi del D. L.vo 159/2011) come attestato dall'Ufficio misure di prevenzione dei Tribunali di Ancona ed Ascoli Piceno;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Visto il Regolamento Regionale n. 26/13: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 27 del 04.7.2018 (prot. 0026643) con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale della Direzione Territorio e Qualità Urbana con i relativi Servizi afferenti e quello di integrazione dello stesso (Decreto Sindacale n. 4 del 17.1.2019) in esito alla parziale modifica della struttura organizzativa e organigramma del Comune a far data dal 01.1.2019;



Verificata l'iscrizione, con validità dal 30.4.2019 al 29.4.2020, della Società "COLABETON S.P.A." - Partita IVA 00482420544 - con sede legale in Gubbio alla via della Vittorina n. 60, nella **Sezione III** (Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti) dell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "White list") ex art. 1, commi da 52 a 57, della Legge 190/2012 - D.P.C.M. 18.4.2013 - della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Perugia,

A U T O R I Z Z A

la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, da questo Servizio, in data 23 luglio 2014 e, precisamente dalla Società Calcestruzzi S.p.A. (concedente) alla Società **Colabeton S.p.A.** (affittuaria) - P. IVA 00482420544 - con sede in Gubbio (Pg) alla via della Vittorina n. 60, nella persona del suo Procuratore ad negotia Sig. Listrani Gian Filippo - c.f. LST GFL 61B19A462U - in atti meglio generalizzato, **nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nell'atto determinativo rilasciato dalla Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente (Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n. 796 del 21.5.2019 - C.R. 723)** di adozione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, della voltura della Determinazione Dirigenziale n. 1454 del 10.7.2014 a favore della predetta ditta Colabeton S.p.a. - **allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.**

Il presente provvedimento viene consegnato alla società Colabeton S.p.A. tramite il Tecnico incaricato o suo delegato al ritiro, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ed inviato in copia, per quanto di competenza, ai seguenti soggetti:

- Provincia di Lecce - Servizio Ambiente;
- Polizia Provinciale di Lecce;
- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione (Area Nord);
- ARPA Puglia - D.a.p. di Lecce;
- Comando Carabinieri di Lecce - Nucleo Operativo Ecologico;
- Comune di Galatina - Direzione Territorio e Qualità Urbana - Servizio Ambiente.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Lecce, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente titolo abilitativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.

196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il presente provvedimento è rilasciato conformemente e nei limiti della domanda presentata e dell'atto determinativo, rilasciato dalla Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente (Protocollo Generale n. 796 del 21.5.2019 - C.R. 723), di adozione della voltura dell'A.U.A. rilasciata in data 23.7.2014.

Il presente provvedimento è composto da n. 4 facciate e dal predetto atto determinativo, rilasciato dalla Provincia di Lecce, composto da n. 5 facciate.

Fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed eventuali diritti di Terzi derivanti dalla legislazione vigente.

La sottoscritta Responsabile del Procedimento attesta che l'istruttoria affidatale è stata espletata nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Galatina, 19 giugno 2019



Il Dirigente
Arch. MIGLIETTA Nicola

La Responsabile del procedimento
S.A. Sig.ra Salvatora MASCIULLO

Il Collaboratore Istruttore
sig. Massimo ANCORA





C. R. 723

Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 796 del 21/05/2019

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE



OGGETTO: ADOZIONE DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4, C. 7, DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SITO IN GALATINA (LE), CONTRADA BRUCIATE, DI CUI ALLA D. D. N. 1454 DEL 10.07.2014, A FAVORE DELLA SOCIETÀ COLABETON S.P.A..

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di C. P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021. Poiché alla data del 31 marzo 2019 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell'articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, "è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";

Premesso che:

- l'art. 19 del D. Lgs. 18.8.00, n. 267, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina



- e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31”;
- l’art. 124 del D. Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 “Norme in Materia Ambientale” dispone: “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ... omissis ... Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ...”;
 - l’art. 103 del D. Lgs. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: “... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, ... a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate, ...”;
 - l’art. 14, primo comma, del R. R. n. 26/2013 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d’acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali;
 - l’art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
 - l’art. 6 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
 - l’art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
 - il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla “gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati”, artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
 - il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l’esercizio;
 - il Decreto n. 350/98 del Ministero dell’Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d’iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l’attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06;
 - il comma 5 dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06 stabilisce che la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - l’art. 3, c. 1, del D. P. R. 13 marzo 2013, n. 59 Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), dispone che “Salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ...
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006;
 - ...
 - g) iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;

- l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo n° 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 6 del DPR n. 59 del 13.03.2013, regola le modalità di richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che:

- lo scrivente servizio, con la **Determinazione Dirigenziale n. 1454 del 10.07.2014** adottò, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lett. a): autorizzazione allo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 113 del D. L.vo 152/2006 e dell'art. 15 comma 3 del R.R. 26/13;
 - lett. c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006;
 - lett. g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;

a favore della società Calcestruzzi S.p.A., con sede in Bergamo alla Via Camozzi n. 124, nella persona del procuratore speciale sig. Evaristo Rota, nato a Crotone il 14/06/1967, C. F. RTOVST 67H14 D122T, per l'impianto di produzione calcestruzzo **sito in Galatina (Le), c.da "Bruciate"**;
- **con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. g),** del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, la società Calcestruzzi S.r.l. fu iscritta nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, al numero 13, per svolgere le operazioni di recupero sulla tipologia di rifiuti di seguito riportati:

Tipologia 13.01 ceneri dalla combustione di carbone e lignite
CER 100102, 100117
R13 messa in riserva
R5 produzione di conglomerati cementizi mediante miscelazione a freddo delle ceneri con altri materiali
quantità massima per anno 3.000 tonnellate;
- **il SUAP del Comune di Galatina**, vista la suddetta Determinazione della Provincia di Lecce, **rilasciò in data 23.07.2014** con proprio atto dirigenziale l'Autorizzazione Unica Ambientale all'impianto in oggetto;
- **il SUAP del Comune di Galatina**, con nota acquisita al prot. N° 13709 del 22/03/2019, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59/2013, **l'istanza di voltura a proprio favore della suddetta A. U. A.** presentata dal sig. Gian Filippo Listrani, nato a Ascoli Piceno il 19.02.1961, C. F. LSTGFL61B19A462U, in qualità di procuratore ad negotia **della ditta Colabeton S.p.A., P. IVA 00482420544**, con sede in Gubbio (PG), a seguito di affitto del ramo d'azienda sottoscritto con la società Calcestruzzi S.p.A. registrato in data 12/03/2019;

- **nella suddetta istanza il rappresentante della società Colabeton S.p.A. dichiara, contestualmente, di voler rinunciare all'attività di recupero del rifiuto costituito da ceneri;**
- **per quanto attiene le emissioni in atmosfera**, posto che con la Determinazione n. 1454 del 10/07/2014 il gestore fu autorizzato sia alle emissioni diffuse di polveri totali che alle emissioni convogliate costituite dai punti di sfiato dei silos di stoccaggio delle materie prime (calce, cemento) muniti di filtri di abbattimento, successivamente, in seguito all'analisi del processo produttivo e alle decisioni prese congiuntamente con ARPA Puglia per analoghi impianti, si è ritenuto di **considerare i camini di sfiato**, posti sui silos e presso le tramogge di caricamento, **quali punti di origine di emissioni diffuse di polveri (in quanto non è possibile eseguire un campionamento in continuo delle polveri da tali sfiati, poiché non vi sono le condizioni fluidodinamiche necessarie)**, e pertanto, tali punti **saranno monitorati unitamente al resto delle attività dell'impianto** nella determinazione delle emissioni diffuse, confermando quale **limite di emissione il valore di 5 mg/Nmc di polveri totali;**
- **per quanto sopra detto**, i campionamenti annuali delle polveri totali diffuse vanno effettuati presso il confine interno dell'impianto, in posizione sotto vento, tale da intercettare le particelle da esso trasportate, ovvero presso i quattro punti cardinali in condizioni di assenza di vento;

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;

DETERMINA

- **Adottare ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, la voltura della Determinazione Dirigenziale n. 1454 del 10/07/2014 a favore della ditta Colabeton S.p.A., P. IVA 00482420544**, con sede in Gubbio (PG), nella persona del rappresentante sig. Gian Filippo Listrani, nato a Ascoli Piceno il 19.02.1961, ivi residente alla Via dei Mirti n. 5, C. F. STGFL61B19A462U;
- mantenere inalterati il periodo di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Galatina in data 23.07.2014, e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, con le seguenti modifiche:
 - 1) **il gestore non utilizzerà nel processo produttivo il rifiuto costituito da ceneri;**
 - 2) **i camini di sfiato** posti sui silos e presso le tramogge di caricamento non sono soggetti al campionamento per la determinazione analitica della concentrazione di polveri;
 - 3) **le emissioni diffuse delle polveri totali** prodotte dalle attività totali, saranno determinate annualmente con campionamenti effettuati presso il confine interno dell'impianto, in posizione sotto vento, tale da intercettare le particelle da esso trasportate, ovvero presso i quattro punti cardinali in condizioni di assenza di vento; **si conferma per le polveri totali sospese il valore limite di emissione di 5 mg/Nmc;**

la ditta dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza (fissata al 23.07.2019) il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

- questa autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:



- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
 - notificare il presente atto al **SUAP del Comune di Galatina** per il tramite della Camera di Commercio **suap.le@cert.camcom.it** facendo riferimento al seguente codice:

Pratica n. 00482420544-18032019-0805 - SUAP 2159 - 00482420544 - COLABETON SPA

che provvederà a rilasciare l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59/2013, tenendo conto della presente Determinazione;

- il SUAP competente procederà, prima del rilascio dell'A.U.A., alle verifiche previste dal D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- Demandare al SUAP di Galatina la trasmissione del titolo abilitativo finale di A.U.A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

COLABETON S.p.A.	colabeton@legalmail.it
Servizio Ambiente	ambiente@cert.provincia.le.it
Polizia Provinciale	poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
Dipartimento di Prevenzione ASL	dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
ARPA Puglia – Lecce	dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce	sle41034@pec.carabinieri.it

- pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR entro 60 gg dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE

Rocco Merico / INFOCERT SPA



